

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI E DELLE GIURIE**

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE**

Testo approvato dall'Amministratore Unico con decreto n. 155 del 13/06/2025

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

Sommario

1.Premessa	3
2.Riferimenti legislativi	3
3.Cause di inconferibilità ed incompatibilità	4
4.Composizione delle commissioni	4
4.1.Composizione delle commissioni per la formazione degli elenchi.....	4
4.2.Composizione delle commissioni di concorso	5
4.3.Composizione delle giurie e commissioni di gara.....	5
4.3.1.Giurie di gara, criterio del massimo ribasso	5
4.3.2.Commissioni di gara, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	6
4.3.3.Nomina di personale esterno	6
5.Atти della commissione	7
6.Obblighi generali e specifici in relazione al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs 231/01.....	7
6.1.Divieti per il Presidente ed i membri della commissione (giuria).....	8
7.Partecipazione a commissioni previste da L. 10/94	8
8.Allegati.....	8

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

1. Premessa

Il presente regolamento disciplina i criteri di composizione nonché le regole di funzionamento delle commissioni nominate dall'Amministrazione per:

- lo svolgimento delle procedure di gara ai sensi del codice degli appalti di cui al D.Lgs 36/2023 ("Commissioni di gara" e "Giurie di gara"),
- per la formazione degli elenchi ufficiali dell'amministrazione ("Commissioni per la formazione degli elenchi");
- per lo svolgimento di concorsi ("Commissioni di Concorso").

Tutte le tipologie di Commissioni suddette sono organi straordinari e temporanei dell'Amministrazione aggiudicatrice e non una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta Amministrazione; svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto all'Amministrazione appaltante.

La *Commissione di gara* (come da art. 93 del D.Lgs 36/2023 per offerte economicamente più vantaggiose) e la *Giuria di gara* (offerte al massimo ribasso) è investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concretizza nella c.d. "proposta di aggiudicazione". La funzione della Commissione e della Giuria di gara si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'Amministrazione appaltante e cioè con il provvedimento di c.d. "approvazione della proposta di aggiudicazione".

La *Commissione per la formazione degli elenchi* è investita della funzione di esame e valutazione delle richieste di inserimento negli elenchi predisposti dall'Amministrazione (es. elenco professionisti e/o elenco imprese), attività che si concretizza con la predisposizione degli elenchi stessi.

La *Commissione di concorso* è investita delle specifiche funzioni di esame e valutazione dei titoli dei candidati, di svolgimento e correzione delle prove previste dal bando e stesura della graduatoria, da sottoporre ad approvazione da parte degli organi competenti della stazione appaltante.

Il presente regolamento, infine, definisce anche le modalità di partecipazione di personale ARTE SAVONA alle commissioni regionali previste dalla normativa in materia di ERP (L. 10/2004 smi).

2. Riferimenti legislativi

- D.Lgs 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici"), art. 93 ("Commissione giudicatrice");
- D.Lgs. n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), artt. 35 bis ("Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici");
- D.Lgs. n. 39 del 2013 ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

novembre 2012, n. 190”), art. 3- (“Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”);

- L.R. 29-6-2004 n. 10, *Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9* (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).

3. Cause di inconferibilità ed incompatibilità

La nomina a commissioni e giurie di gara è preclusa a coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione).

Ulteriori cause di inconferibilità sono espressamente previste dall'art. 93 del D.Lgs 36/2023 relativamente alle gare con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Infine sussistono ulteriori cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico, connesse alla presenza di situazioni di conflitto di interesse (anche solo potenziale) rispetto ai partecipanti alla gara o al concorso.

Di conseguenza è necessario che sia resa una preliminare informativa ai Commissari (o testimoni di giuria) sui nominativi dei concorrenti al fine di consentire la valutazione della sussistenza di cause di incompatibilità o astensione che determinano l'immediata revoca dell'incarico e l'integrazione della Commissione (Giuria) con i membri nominati quali sostituti.

Per tutte le predette ragioni all'atto della nomina tutti i membri della commissione (Giuria), compreso il Presidente, sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione allegata al presente regolamento, resa ai sensi del DPR 445/2000. L'azienda si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni (art. 20 del D.Lgs 39/2013).

L'acquisizione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

La dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità deve essere resa nel corpo del verbale di insediamento in sede di gara.

4. Composizione delle commissioni

4.1. Composizione delle commissioni per la formazione degli elenchi

- a) La Commissione è nominata con apposito provvedimento dell'Amministratore Unico il quale può individuare anche uno o più sostituti in caso di necessità.
- b) È costituita da personale interno.
- c) È composta preferibilmente da 3 membri.

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

- d) Il Presidente deve essere un Dirigente dell'Amministrazione od un suo delegato.
- e) I membri interni sono scelti tra dipendenti dell'Amministrazione a tempo indeterminato con livello non inferiore a A3, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.
- f) Gli incarichi sono affidati senza corrispettivo.

4.2. Composizione delle commissioni di concorso

- a) La Commissione è nominata con apposito provvedimento dell'Amministratore Unico il quale può individuare anche uno o più sostituti in caso di necessità.
- b) È composta da un numero di membri, compreso il Presidente, non inferiore a tre.
- c) La stessa è presieduta, di norma, da un Dirigente dell'Amministrazione o da un suo delegato ed è composta da due esperti (interni o esterni) nelle materie oggetto del concorso.
- d) Le funzioni di Segretario sono affidate a dipendenti dell'Amministrazione a tempo indeterminato con livello non inferiore a B3, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.
- e) Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria del posto messo a concorso.
- f) Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all'Amministrazione, scelte tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti, con i quali non siano intercorsi rapporti lavorativi o libero professionale negli ultimi 5 anni con l'amministrazione.
- g) Gli incarichi, per i membri interni, sono affidati senza corrispettivo.
- h) Gli incarichi, per il personale esterno, sono affidati dietro corrispettivo ove dovuto ai sensi della vigente normativa.
- i) Non devono ricorrere cause di astensione obbligatoria previste dal Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi di Arte Savona e previste nel Modello B) allegato a tale Regolamento.

4.3. Composizione delle giurie e commissioni di gara

4.3.1. Giurie di gara, criterio del massimo ribasso

- a) La giuria di gara è individuata, secondo i criteri ivi previsti, dopo il termine di presentazione delle offerte;
- b) La giuria è costituita da personale interno.
- c) È composta da un Presidente, da due testimoni oltre che dall'Ufficiale Rogante (per contratti sottoscritti in forma pubblica).
- d) Il presidente della giuria coincide con il RUP nominato dall'Amministratore Unico.
- e) I testimoni sono scelti tra il personale appartenente all'interno dell'Ufficio Gare" o, in caso di impedimento, tra altri dipendenti appositamente individuati, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

- f) La partecipazione alla giuria avviene senza corrispettivo.
- g) Non devono ricorrere cause di astensione obbligatoria previste dal Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi di Arte Savona e previste nel Modello A) allegato a tale Regolamento.

4.3.2. Commissioni di gara, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- a) Valgono le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs 36/2023.
- b) La commissione è nominata con apposito provvedimento dell'Amministratore Unico il quale può individuare anche uno o più sostituti in caso di necessità;
- c) La commissione è costituita preferibilmente da personale interno; in alcuni casi, come indicato al successivo paragrafo 4.3.3, anche da personale esterno.
- d) La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento, oltre che dall'Ufficiale Rogante o dal segretario verbalizzante.
- e) La commissione è presieduta da un Dirigente o da un suo delegato e ne possono fare parte dipendenti a tempo indeterminato almeno di livello A3, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.
- f) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- g) Gli incarichi, per i membri interni, sono affidati senza corrispettivo.
- h) I commissari di gara diversi dal presidente sono selezionati tra i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara;
 - che prestino la loro attività all'interno dell'ente da almeno 5 anni;
 - che non abbiano svolto e che non svolgeranno alcun ruolo relativo alla progettazione, direzione lavori, collaudo o controllo tecnico amministrativo per la gara in oggetto.

Non devono ricorrere cause di astensione obbligatoria previste dal Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi di Arte Savona e previste nel Modello A) allegato a tale Regolamento.

Può far parte della Commissione di gara, ai sensi della vigente normativa, chi ha svolto verifica della progettazione/il RUP.

4.3.3. Nomina di personale esterno

L'incarico di commissario di gara potrà essere conferito a personale esterno nel caso in cui venga accertata carenza in organico di adeguate professionalità ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 36/2023.

I commissari esterni sono scelti secondo le previsioni dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023.

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto e sono calcolate tenendo conto del criterio del valore medio di mercato (*fair value*) e sono stabilite all'interno del provvedimento di nomina.

Salvo diversa motivata determinazione della Stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 36/2023.

Le Commissioni sono nominate secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione ai sensi dell'art.93 del D.Lgs 36/2023.

5. Atti della commissione

Il Presidente convoca la prima riunione della Commissione (Giuria). Una volta insediatasi la Commissione (Giuria) accerta la regolarità della propria costituzione e che non sussistono i casi di incompatibilità (vedi par. 4).

Le Commissioni redigono, per ciascuna seduta, il processo verbale, sottoscritto dal Presidente della commissione e da tutti i membri.

L'esame degli atti deve essere svolta sempre alla presenza di tutti i membri della Commissione.

Il procedimento della Commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione (nel caso delle gare), con la formazione degli elenchi (nel caso di formazione degli elenchi) e delle graduatorie (nel caso di concorso).

I documenti relativi, insieme a copia dei verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

6. Obblighi generali e specifici in relazione al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs 231/01.

Nello svolgimento del proprio incarico ciascun membro è tenuto ad osservare strettamente i dettami normativi (in particolare del D.Lgs 36/2023 per quanto attiene la correttezza delle procedure di gara), ad operarsi con correttezza, trasparenza nonché a fornire valutazioni eque nel rispetto dei requisiti del bando ed assicurare piena riservatezza per tutta la durata del procedimento.

ARTE Savona ha adottato un Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001, integrato con le previsioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione.

Nel presente regolamento rilevano, in particolare, i reati di cui all'art. 25 del decreto rubricato *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* nonché tutti i restanti reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale (Libro II, Titolo II), così come modificati dalla L.190/2012.

Si ricorda che i membri delle commissioni e delle giurie di gara di appalti pubblici rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ed, in quanto tali, sono soggetti attivi dei reati sopra menzionati.

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

6.1. Divieti per il Presidente ed i membri della commissione (giuria)

È espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

È espressamente vietato adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio a ARTE o al destinatario.

Sono espressamente vietati tutti quei comportamenti che possono concretizzarsi in abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs 231/01 e, in senso più ampio, della L.190/2012.

È espressamente vietato al Presidente ed ai membri della commissione e giuria di gara accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti direttamente o indirettamente interessati alla procedura di gara.

Tutti i membri della commissione e giuria sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai principi etici esposti nel Codice Etico aziendale.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività descritte nel presente regolamento emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto destinatario ne deve dare immediata informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione con le modalità previste dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni (Whistleblowing) e quindi attraverso il canale di segnalazione informatico <https://whistleblowingartesv.azurewebsites.net/>

7. Partecipazione a commissioni previste da L. 10/2004 E S.M.I.

La L. 10 del 02.03.2004 e s.m.i. prevede la costituzione della Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale – C.R.E.R. - della quale fa parte anche un rappresentante di ARTE Savona.

Tale rappresentante è individuato con decreto dell'Amministratore Unico dell'Ente

Il regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1703/2008 “Nuove modalità di funzionamento e riparto del Fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi di e.r.p. di cui all'art. 20 della L.R. Liguria n. 10/2004 ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 14/2008” prevede la costituzione di una commissione per la morosità incolpevole della quale fa parte un rappresentante dell'ARTE SAVONA .

Tale rappresentante è individuato con decreto dell'Amministratore Unico dell'Ente

Di tali commissioni ne possono fare parte dipendenti a tempo indeterminato con livello non inferiore a A3, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.

Gli incarichi vengono effettuati dietro corrispettivo solo nei casi in cui lo stesso sia previsto dalla legge.

Nella partecipazione a tali commissioni i soggetti apicali o subordinati ARTE sono tenuti comunque a conformarsi ai principi generali del Codice Etico nonché a quelli del presente regolamento.

Non devono ricorrere cause di astensione obbligatoria previste dal Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi di Arte Savona e previste nel Modello B - bis) allegato a tale Regolamento.